



COMUNE DI TARVISIO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2020
N. 70 del Reg. Delibere

OGGETTO: TARI - TASSA RIFUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020

L'anno 2020 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala Auditorium del Centro Socio Culturale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zanette Renzo	Sindaco	Presente
Cimenti Iginò	Vice Sindaco	Presente
Comello Francesca	Assessore	Presente
Lagger Barbara	Assessore	Assente
Zamolo Mauro	Assessore	Presente
Concina Egon	Consigliere	Presente
Piussi Jessica Lidia	Consigliere	Presente
Molinari Paolo	Consigliere	Presente
Taddio Raffaella	Consigliere	Presente
Mazzolini Sabina	Consigliere	Presente
Della Mea Mariateresa	Consigliere	Presente
Fontana Franco	Consigliere	Assente
Müller Sandra	Consigliere	Assente
Treu Alessandra	Consigliere	Presente
Baritussio Franco	Consigliere	Assente
Ronsini Isabella	Consigliere	Presente
De Simone Serena	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 30 luglio 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 30 luglio 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- con [delibera n. 443 del 31 ottobre 2019](#) l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della [legge n. 205/2017](#) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza¹;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 31/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della [deliberazione ARERA n. 443/2019](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO:

- il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 redatto dal soggetto gestore del servizio *NET Spa*, successivamente integrato dai dati

di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente AUSIR *Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti* con provvedimento n. 20 dd. 29/6/2020, allegato "A" al presente provvedimento;

CONSIDERATO che ai sensi del p.to 15 della deliberazione AUSIR sopracitata, il Gestore NET Spa ha chiesto di applicare entrate tariffarie inferiori rispetto a quelle massime determinate ai sensi del MTR, fissando in € 31.159.066,70 l'ammontare del PEF di propria competenza necessario per l'equilibrio economico-finanziario.

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020 ammonta ad € 871.478,95 già al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 2.415,18;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*, con la quale l'Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria;

VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante *"Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive"* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che:

"I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020" (co. 1);

"La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche ..." (co. 2);

RITENUTO pertanto avvalersi, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 160/2019 e dell'articolo 16 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI,

della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all' emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19;

RITENUTO fissare una riduzione per l'anno 2020 del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche fatta esclusione per gli istituti bancari, uffici postali e gli enti pubblici;

DATO atto che la riduzione di cui al periodo precedente è comprensiva anche delle riduzioni da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19.*"

TENUTO CONTO che

- che l'onere derivante dalla riduzione previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l'anno 2020 in € 236.000,00.=, trova copertura sul macroaggregato del bilancio di previsione dell'anno 2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013 e smi](#), in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

30 Settembre 2020

30 Novembre 2020

31 Gennaio 2021

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#) le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
- che per l'anno 2020 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 30 settembre 2020, per effetto dell'art. 106 comma 3-bis del D.L. [19 maggio 2020, n. 34](#) convertito con Legge 17 luglio 2020 n.77;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI i seguenti interventi:

Gli interventi saranno pubblicati su apposito file;

Con votazione palese avente il seguente risultato:
Presenti e votanti favorevolmente n.13 consiglieri.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le sottoriportate tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) determinate come da allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile kb medio
1	0,643	39,57
2	0,750	79,14
3	0,827	98,92
4	0,888	128,60
5	0,949	158,28

6 o piu'

0,995

183,01

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa Tariffa coeff. Min.	Parte variabile tariffa coeff. Min	Totale tariffa coeff. Min.
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,501	0,439	0,940
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	1,049	0,931	1,980
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,595	0,525	1,121
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,470	0,422	0,892
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,676	1,485	3,161
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,253	1,107	2,359
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,488	1,321	2,809
8	UFFICI, AGENZIE	1,566	1,387	2,953
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,861	0,760	1,622
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,362	1,201	2,564
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,676	1,487	3,162
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1,128	0,997	2,124
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,441	1,276	2,716
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,673	0,591	1,265
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,861	0,760	1,622
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	7,579	6,703	14,282
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	5,700	5,038	10,739
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,756	2,438	5,194
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,412	2,127	4,539
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	9,490	8,401	17,891
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,629	1,446	3,075

- 3.** di approvare ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 e dell'articolo 16 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n°... del 31 luglio 2020 la riduzione del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2020 da applicare alle utenze non domestiche fatta esclusione per gli istituti bancari, gli uffici postali e gli enti pubblici;
- 4.** di dare atto che:
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 20 del 29 giugno 2020 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale.
 - l'onere derivante dall'esenzione prevista nel presente provvedimento, quantificabile per l'anno 2020 in € 235.010,00.=, trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2020/2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 5.** di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2020 sono le seguenti:
- a. 30 Settembre 2020 - prima rata;
 - b. 30 Novembre 2020 - seconda rata;
 - c. 31 Gennaio 2021 - terza rata a conguaglio;
- con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021;
- 6.** di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata e palese votazione avente il seguente risultato:
Presenti e votanti favorevolmente n.13 consiglieri

DICHIARA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Zanette Renzo

Il Segretario
Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/08/2020 al 19/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tarvisio, lì 04/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
dr. Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì, 04/08/2020

Il Responsabile dell'esecutività
dr. Donatella Facchini